

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 306 DEL 27/02/2025

### **O G G E T T O**

RISTRUTTURAZIONE DELL'AREA AMBULATORIALE DELL'U.O. DI CARDIOLOGIA AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO IV DA DESTINARSI A TERAPIA INTENSIVA CARDIOLOGICA NELL'OSPEDALE SAN BORTOLO DI VICENZA CUP I35F20000290006 - CIG 8445026FE7 - T041\_2: STIPULA CONTRATTO LAVORI.

Proponente: UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI  
Anno Proposta: 2025  
Numero Proposta: 340/25

Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali riferisce:

Premesso che con bando di gara del 01.10.2020 il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha dato avvio alla "Procedura aperta di massima urgenza in 21 Lotti per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 33 della Direttiva 2014/24/UE per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri Servizi Tecnici, al fine dell'attuazione dei Piani di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera di cui all'art. 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge dall'art. 1 della L. n. 77/2020.

Atteso che la Procedura è stata suddivisa in 21 Lotti e ciascun Lotto Geografico è stato ripartito in 4 sub-lotti prestazionali.

Preso atto che, all'esito della Procedura, con provvedimento del 28.10.2020 è stato aggiudicato, nell'ambito del Lotto Geografico di riferimento, il sub-Lotto Prestazionale 1 in favore degli appaltatori.

Evidenziato che in data 17.11.2020 è stato stipulato l'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico della Regione Veneto per il Sub-lotto Prestazionale n. 1 relativo ad Appalto Integrato (in seguito Accordo Quadro) e che con nota del 17.11.2020 il Commissario Straordinario ha trasmesso il Decreto di riassegnazione parziale con cui ha assegnato l'Area Territoriale di Vicenza alla ditta Gemmo S.p.a. con sede legale in Arcugnano (VI), Via dell'Industria, n. 2 - P. Iva 03214610242, quale Capogruppo del Raggruppamento di imprese costituendo con l'impresa Edilerica srl Appalti e Costruzioni, con sede legale in Roma, Viale Angelico, 38 - P. Iva 01254501008, mandante.

Atteso che, per effetto di tale sottoscrizione, scatta in capo ai Beneficiari l'obbligo di applicare al futuro Contratto Applicativo le condizioni contrattuali predefinite nell'Accordo Quadro stesso.

Reso noto che l'intervento per il quale questa Azienda ha richiesto l'attivazione dell'Accordo Quadro è "Tab. 2 - "Ristrutturazione dell'area ambulatoriale dell'U.O. Cardiologia al piano terra dell'Edificio IV da destinarsi a Terapia Intensiva Cardiologica nell'Ospedale San Bortolo di Vicenza"" (di seguito "*Intervento*") CUP I35F20000290006; CIG 8445026FE7.

Preso atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 1845 del 26/11/2020, è stato nominato quale R.U.P dell'Intervento l'Ing. Filippo Paccanaro, Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali.

Considerato che il Responsabile del Procedimento per i lavori in oggetto – Ing. Filippo Paccanaro – con nota prot. n. 112054/24 del 04.11.2024 ha inviato all'aggiudicatario il relativo Ordine di Attivazione, richiedendo nel contempo la documentazione necessaria per la stipula del contratto applicativo.

Posto che in data 15.11.2024 è pervenuta la documentazione richiesta per procedere alla stipula del contratto applicativo.

Verificata tutta la documentazione presentata - si può autorizzare la stipula del contratto applicativo come da schema allegato.

Visto che con la stipula del contratto applicativo, l'iter amministrativo per l'inizio dei lavori è completato si propone, inoltre, di nominare Direttore dei Lavori dell'intervento in oggetto l'Ing. Antonio Nardella, Responsabile dell'U.O.S. Gestione Patrimonio e Interventi Antincendio e Antisismica.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di autorizzare la stipula del contratto applicativo relativo ai lavori di “Ristrutturazione dell’area ambulatoriale dell’U.O. Cardiologia al piano terra dell’Edificio IV da destinarsi a Terapia Intensiva Cardiologica nell’Ospedale San Bortolo di Vicenza” (di seguito "*Intervento*") CUP I35F20000290006; CIG 8445026FE7, secondo lo schema allegato alla presente, che ne forma parte integrante;
2. di delegare alla stipula il Responsabile del Procedimento per i lavori in oggetto, Ing. Filippo Paccanaro, Direttore dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali;
3. di nominare Direttore dei Lavori per l’intervento in oggetto, l’Ing. Antonio Nardella, Responsabile dell’U.O.S. Gestione Patrimonio e Interventi Antincendio e Antisismica;
4. di prescrivere che il presente atto sia pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Patrizia Simionato)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

## CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO

PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N.34/2020 CONVERTITO IN LEGGE DALL'ARTICOLO 1 DELLA L.N. 77/2020.

LOTTO GEOGRAFICO	REGIONE VENETO
SUB-LOTTO	1
PRESTAZIONALE	
AREA TERRITORIALE	VICENZA

INTERVENTO: **RISTRUTTURAZIONE DELL'AREA  
AMBULATORIALE DELL'U.O. DI CARDIOLOGIA  
AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO IV DA  
DESTINARSI A TERAPIA INTENSIVA  
CARDIOLOGICA NELL'OSPEDALE SAN BORTOLO  
DI VICENZA**

CUP **I35F20000290006**

CIG **CIG 8445026FE7**

### TRA

- Il sottoscritto, ing. Filippo Paccanaro, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per il Soggetto Attuatore Azienda ULSS 8 Berica C.F. 02441500242 con sede in Vicenza viale F. Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza tel. 0444753111 pec: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it di seguito l'“**Amministrazione**”.

### E

- Il Raggruppamento di imprese, costituito dall'impresa GEMMO S.P.A., con sede legale in Arcugnano (VI), Via Dell'Industria n. 2 C.A.P. 36057, capitale sociale € 25.000.000, i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di Vicenza al n. 307427, Partita IVA n.

03214610242, quale mandataria, dall'impresa EDILERICA S.R.L. APPALTI E COSTRUZIONI con sede legale in Roma (RM), Viale Angelico, 38 C.A.P. 00195, capitale sociale € 50.200,00, i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al n. 463308, Partita IVA n. 01254501008, quale mandante, assegnatario dell'Area Territoriale VICENZA, di seguito l'“**Appaltatore**”.

#### **PREMETTONO CHE**

- a) Il Commissario Straordinario ha dato avvio alla “PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL'ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2020”, con bando di gara del 1 ottobre 2020, inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il 1 ottobre 2020 e pubblicato sulla stessa al n. 2020/S 194-468126 del 6 ottobre 2020, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 115 del 2 ottobre 2020, nonché sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario Straordinario all'emergenza e del Ministero della Salute (di seguito, la “**Procedura**”);
- b) all'esito della Procedura, con provvedimento del 28 ottobre 2020 è stato aggiudicato, nell'ambito del Lotto Geografico di riferimento, il Sub-lotto Prestazionale 1 in favore dell'Appaltatore;
- c) all'Appaltatore è stata assegnata, quale area territoriale di competenza, l'Area Territoriale di Vicenza, come definita nel disciplinare di gara, secondo le modalità di assegnazione ivi previste;
- d) per effetto dell'aggiudicazione l'Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel Contratto di Accordo Quadro (nel seguito “**Accordo**”).

**Quadro**”), sottoscritto in data 16 novembre 2020 alle condizioni, modalità e termini qui vi stabiliti, a quelli previsti negli atti della Procedura (incluso il disciplinare di gara e i relativi allegati, nonché nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti, nonché degli ordini di acquisto specifici e suoi allegati (di seguito, “**ODA**”);

- e) l’azienda ULSS 8 Berica ricorre al presente Contratto di Appalto Specifico (nel seguito **Contratto**), quale Soggetto Attuatore e in virtù dei provvedimenti commissariali emanati ai sensi dell’articolo 122, co. 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 e dell’articolo 2, co. 12, del D.L. n. 34/2020, (di seguito “**Stazione Appaltante**”);
- f) è stata verificata la capienza economica per l’attivazione del presente Contratto nell’ambito dell’Accordo Quadro);
- g) in data xx/xx/xxxx il Responsabile Unico del Procedimento ing. Filippo Paccanaro, per conto della Stazione Appaltante, ha inviato un Ordine di Attivazione (Oda) all’Appaltatore, per i lavori di “RISTRUTTURAZIONE DELL’AREA AMBULATORIALE DELL’U.O. DI CARDIOLOGIA AL PIANO TERRA DELL’EDIFICIO IV DA DESTINARSI A TERAPIA INTENSIVA CARDIOLOGICA NELL’OSPEDALE SAN BORTOLO DI VICENZA”;
- h) in data xx/xx/xx l’Appaltatore ha accettato le condizioni contrattuali allegare all’ODA e in data xx/xx/xxxx ha completato l’invio della documentazione richiesta per il contratto di appalto specifico;
- i) l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente, ne forma parte integrante e sostanziale inclusa la garanzia fidejussoria;
- j) in data xx/xx/xxxx la Stazione Appaltante ha adottato la deliberazione n. xxxx per la sottoscrizione del presente contratto specifico.
- k) l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi comprese le Condizioni Generali dell’Accordo Quadro, l’ODA e i suoi allegati definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente

atto, nonché la tipologia della prestazione da fornire e, in ogni caso, dichiara di aver potuto acquisire elementi sufficienti per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni che sono oggetto del presente Contratto.

Tutto ciò premesso, considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1 – PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI**

Il presente Contratto disciplina gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale dell'Accordo Quadro, così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.

Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, seppur non materialmente allegati e concorrono unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione del Contratto.

Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di cui al successivo art. 3, ancorché non allegati.

#### **ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

L'azienda ULSS 8 Berica affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori inerenti all'intervento di **“RISTRUTTURAZIONE DELL'AREA AMBULATORIALE DELL'U.O. DI CARDIOLOGIA AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO IV DA DESTINARSI A TERAPIA INTENSIVA CARDIOLOGICA NELL'OSPEDALE SAN BORTOLO DI VICENZA”** (nel seguito “Intervento”), da effettuarsi a perfetta regola di arte e secondo la miglior tecnica in conformità alla normativa vigente, anche sopravvenuta (se applicabile) rispetto alla stipula del Contratto. La prestazione dovrà essere svolta secondo le prescrizioni contenute nel presente Atto, nell'ODA e nei relativi allegati, tutto secondo le modalità e condizioni minime stabilite nelle Condizioni Generali e nelle condizioni particolari e tecniche di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, oltre che

nell'Accordo Quadro e negli atti di gara.

### **ART. 3 DOCUMENTI CONTRATTUALI**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione dei lavori i seguenti documenti anche se non materialmente allegati al presente Contratto:

- le Condizioni Generali;
- le “condizioni particolari e norme tecniche” di cui al Capitolato Speciale d'Appalto del progetto esecutivo (nel seguito “Progetto”) dell'intervento ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo Quadro;
- la documentazione di progetto come da elenco allegati di cui all'ODA;
- il POS di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- le polizze di garanzia di cui all'art. 11 comma b dell'Accordo Quadro.

Si dà atto che l'aggiudicatario ha presentato tutta la documentazione in merito agli impegni assunti in sede di offerta tecnica.

### **ART. 4 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO SPECIFICO**

Il Corrispettivo complessivo dell'Appalto è pari a € **1.196.448,50** (euro unmilionececentonovantaseimilaquattrocentoquarantotto/50) IVA esclusa, di cui € **1.186.448,50** per lavori al netto del ribasso d'asta e € 10.000,00 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell'art. 3 – comma 1 – lett. eeeee) del D.Lgs n. 50/2016, per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il progetto esecutivo, con applicazione del ribasso unico percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Il Corrispettivo si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via

accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell'Appalto, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.

#### **ART. 5 -TERMINI PER LA CONSEGNA E ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

La durata del presente Contratto, fatti salvi imprevisti, è fissata in complessivi 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi. La programmazione dei lavori è disciplinata nel cronoprogramma di progetto salvo le integrazioni che l'Appaltatore intende apportare e per le quali si rimanda integralmente alle Condizioni Generali e al Capitolato Speciale d'Appalto del progetto.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, decorre dalla data del verbale di consegna dei lavori. La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata, con specifico verbale di cui all'art. 5 del DM 7 marzo 2018 n. 49.

#### **ART. 6 PENALI**

Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, dovuto a causa imputabile all'Appaltatore, comporterà l'applicazione di una penale pari all'1‰ (uno per mille) del Corrispettivo di cui all'art. 4 per ogni ulteriore giorno naturale di ritardo.

L'importo totale delle penali non potrà comunque superare il 10% del Corrispettivo di cui all'articolo 3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esclude la risarcibilità del maggior danno.

Per ogni altra ipotesi di ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni si rinvia a quanto previsto dall'Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali e dal Capitolato Speciale d'Appalto del progetto.

#### **ART. 7 CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE**

Il Responsabile del Procedimento rilascia, entro 45 giorni dalla maturazione di ciascun SAL, il relativo certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Per quanto concerne invece la rata di saldo, il relativo certificato di pagamento viene rilasciato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo. La fattura sarà emessa a seguito della

ricezione dell'ordinativo da parte della Stazione Appaltante.

Il pagamento di quanto previsto dal precedente comma avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica dell'Appaltatore sul portale SDI ex art. 21 DPR 633/72 ed art. 184, commi 1 e 2 D.Lgs.267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs.231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n.1293 del 23.01.2013.

Ai sensi di quanto disposto dall'art 30 commi 5 e 6 del Codice, l'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP è subordinata all'acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del Documento Unico Regolarità Contributiva Online dell'Appaltatore e dei subcontraenti, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla propria posizione retributiva, rilasciata dal medesimo Appaltatore e subcontraenti e inviata all'indirizzo pec: [tecnico.aulss8@pecveneto.it](mailto:tecnico.aulss8@pecveneto.it).

Fuori dai casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice l'emissione del certificato di pagamento è altresì subordinata all'acquisizione delle fatture quietanzate dei subcontraenti.

A tal riguardo, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti ai subcontraenti, con l'indicazione delle ritenute effettuate.

Qualora la Stazione Appaltante, nei casi ex art. 105 comma 13 del Codice, corrisponda direttamente il pagamento ai subcontraenti sostituendosi all'Appaltatore, quest'ultimo emetterà fattura per le quote di lavori effettuati dai subcontraenti. Il pagamento delle suddette fatture, ancorché emesse dall'Appaltatore, verrà effettuato direttamente al subappaltatore che agirà in qualità di delegato alla riscossione.

Nel caso di riscontrata irregolarità contributiva dell'Appaltatore o di subcontraenti da cui derivi l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante, a norma di quanto disciplinato dall'art. 30 comma 5 del Codice, la Stazione Appaltante tratterà dal certificato di pagamento l'importo dovuto agli Enti previdenziali.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell'Appaltatore o dei subcontraenti impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante applicherà quanto previsto all'art. 30 comma 6 del Codice, trattenendo, dal certificato di pagamento, l'importo

dovuto, che sarà corrisposto direttamente al personale impiegato nell'esecuzione del contratto. Il pagamento è altresì subordinato alla dichiarazione di non inadempienza dell'Agenzia delle Entrate, e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia e dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 per eventuali subappalti.

#### **ART. 8 VARIAZIONE DEI LAVORI**

Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano disciplinate dagli appositi articoli delle Condizioni Generali e dal Capitolato Speciale d'Appalto del progetto.

La stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nei lavori oggetto del Contratto varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016 (nel seguito "Codice dei Contratti"). Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni oggetto di variante.

Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori, previa approvazione da parte della Stazione Appaltante ove questa sia prescritta dalla legge o dal Regolamento.

All'Appaltatore, non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di una fase di collaudo ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti e del piano di sicurezza.

Non sono considerati varianti gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lettera e), del Codice dei Contratti e disposti dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 15% dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'articolo 106, co. 4 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. b), del Codice dei Contratti, il Contratto potrà altresì essere modificato per lavori supplementari ordinati dalla Stazione Appaltante che si sono resi

necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, qualora il ricorso ad un diverso Appaltatore risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, ovvero qualora ciò comporti per la Stazione Appaltante notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi. Dette varianti possono essere adottate purché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

Ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. c), del Codice dei Contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- non è alterata la natura generale del contratto;
- non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento);
- non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'Appaltatore e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto.

La variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti, nonché l'adeguamento dei piani operativi. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il R.U.P. può chiedere apposita relazione al Direttore Lavori in corso d'opera.

Come previsto dall'articolo 106, co. 12, del Codice dei Contratti, ove applicabile al ricorrere delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, la Stazione Appaltante potrà sempre ordinare l'esecuzione in misura inferiore o superiore rispetto a quanto previsto nel

contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario, senza che l'Appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto o che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione, degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute nonché dell'ammontare per importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore per transazioni e/o accordi bonari. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al comma precedente. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Se la variante supera tale limite il R.U.P. né da comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 giorni successivi dal ricevimento della dichiarazione la Stazione Appaltante deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia nessuna risposta al R.U.P. si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario. Se la Stazione Appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 22, co. 4, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nel caso in cui la Stazione Appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

Il RUP ovvero, previa autorizzazione di quest'ultimo, il D.LL., può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

Durante il corso dei lavori l'Appaltatore può proporre nei limiti di cui al comma 6, in forma di

perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, il direttore dei lavori entro dieci giorni dalla proposta, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori. Tali variazioni devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.

Se le varianti comportano la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si applicano le disposizioni in materia di sospensione dei lavori.

Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al R.U.P.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare al RUP ogni eventuale modificazione soggettiva del contratto con altro operatore in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 106, co. 2, lettera d), del Codice dei Contratti, quali successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli affitti d'azienda o di ramo d'azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico.

Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico succeduto. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono effetto nei confronti della Stazione Appaltante. A

seguito della comunicazione ricevuta dall'Appaltatore, la Stazione Appaltante procede entro i 10 giorni successivi alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma producono i propri effetti nei confronti della Stazione Appaltante, fatto salvo quanto previsto dall'articolo, 88, co. 4-bis e 92, co. 3, del Codice Antimafia.

Ferma restando la responsabilità dei progettisti, il contratto può essere modificato, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- le soglie fissate dalla Direttiva 2014/24/UE;
- il 15 % (quindici per cento) del valore iniziale del contratto.

La modifica, tuttavia, non può alterare la natura complessiva del contratto. Al di fuori dei casi suindicati, si procederà con la risoluzione del contratto ed il pagamento dei lavori eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

#### **ART. 9 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI**

Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato Condizioni Generali, cui integralmente si rinvia.

Ad integrazione delle prescrizioni di cui alle Condizioni Particolari, a decorrere dal 1.10.2024, l'Appaltatore e i subcontraenti, operando nell'ambito del cantiere dell'Intervento (cantiere temporaneo ai sensi dell'art. 89 co. 1 lett. a) e art. 27 del D.Lgs. 81/2008, così come riformulato dall'art. 29 co. 19 del DL 19/2024 e DM 132 del 18.09.2024) sono tenuti al possesso di una specifica patente dotata di crediti, fatte salve le esclusioni e le esenzioni di cui alla normativa vigente.

#### **ART. 10 CESSIONE DEL CREDITO**

L'Appaltatore non potrà in alcun modo cedere totalmente o parzialmente i corrispettivi di cui al precedente art. 4, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte Stazione Appaltante e

comunque nel rispetto di quanto indicato nell'Accordo Quadro e nell'allegato Condizioni Generali, cui integralmente si rinvia.

#### **ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte la presente scrittura.

La violazione del suddetto divieto costituisce causa di risoluzione automatica del presente atto di esecuzione e dell'Accordo Quadro e nell'allegato Condizioni Generali, cui integralmente si rinvia.

#### **ART. 12 REFERENTE DELL'APPALTATORE E RAPPORTO DI CANTIERE**

Le Parti danno atto che:

- i. il Responsabile del Procedimento è:

**ing. Filippo Paccanaro**

**Responsabile UOC Servizi Tecnici ULSS 8 Berica**

**– email [filippo.paccanaro@aulss8.veneto.it](mailto:filippo.paccanaro@aulss8.veneto.it) – pec [tecnico.aulss8@pecveneto.it](mailto:tecnico.aulss8@pecveneto.it)**

- ii. Il Referente dell'Appaltatore è:

**ing. Ivan Ruffato – Responsabile Area Nord Est Divisione Servizi**

**c/o Gemmo S.p.A. Via dell'Industria 2 36057 Arcugnano (VI)**

**– email [ivan.ruffato@gemmo.com](mailto:ivan.ruffato@gemmo.com) – pec [gemmo@legalmail.it](mailto:gemmo@legalmail.it)**

Le imprese esecutrici si obbligano a comunicare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché

delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

#### **ART.13 COMUNICAZIONE TENTATIVI DI ESTORSIONE**

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al punto precedente.

#### **ART.14 ELENCO DEGLI AFFIDAMENTI**

L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, ad inizio lavori, i dati di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'Allegato 1, lett. a) del *Protocollo di legalità* del 17 settembre 2019.

L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

#### **ART.15 CONTRATTI DI SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI**

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della prestazione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o

dipendente.

Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità” sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

#### **ART.16 RISOLUZIONE E RECESSO**

Fermo restando gli artt. 16 e 17 dell’Accordo Quadro cui si rinvia integralmente, il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla Stazione Appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la Stazione Appaltante dispone la revoca immediata dell’autorizzazione al subcontratto.

#### **ART. 17 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L’Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del

subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'Appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

#### **ART. 18 PREVENZIONE INTERFORZE ILLECITE- MISURE ANTICORRUZIONE**

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente senza riserva le seguenti clausole di cui all'art. 3 del Protocollo di legalità, in base alle quali si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori della Stazione Appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

La Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”

#### **ART. 19 INFORMAZIONI ANTIMAFIA ATIPICHE**

La Stazione Appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

#### **ART. 20 TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art 25 del D.L 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a :

**Azienda ULSS 8 Berica**

**Codice Fiscale e Partita IVA: 2441500242**

**Indirizzo: Viale Ferdinando Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza Codice IPA: AUV**

**Codice Univoco Ufficio: UFI8LR**

**Destinatario (End Point NSO): 52NJ07.**

La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga a riportare nella fattura elettronica i codici: CUP e CIG: l'omessa indicazione dei predetti codici comporta l'impossibilità per la Stazione Appaltante di procedere al pagamento della fattura.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ART. 21 FORO COMPETENTE**

Ogni controversia inerente all'esecuzione ovvero all'interpretazione del presente atto sarà di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro di Vicenza.

#### **ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati personali di ciascun Appaltatore verranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento GDPR) con le modalità di seguito dettagliate.

**Titolare e Data Protection Officer (DPO). dell'ULSS n. 8 Berica,**

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) dell'ULSS n. 8 Berica, incarico previsto del Regolamento Europeo sulla privacy (GDPR) n. 2016/679 è:

**LTA S.r.l.**

con sede legale in Via DELLA CONCILIAZIONE n. 10, 00193 ROMA;

e-mail di contatto: [rpd@aulss8.veneto.it](mailto:rpd@aulss8.veneto.it).

**ART. 23 ALLEGATI**

Fanno parte integrante del presente contratto applicativo i seguenti allegati:

- le Condizioni Generali;
- il Capitolato Speciale d'Appalto del progetto quali "condizioni particolari e norme tecniche";
- la documentazione di progetto come da elenco allegati di cui all'ODA;
- il POS di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- le polizze di garanzia di cui agli articoli 17 e 18 dell'Accordo Quadro.

Il presente atto, composto da n. 18 facciate, è stato letto ed approvato dai componenti che lo sottoscrivono digitalmente.

PER ACCETTAZIONE:

La Stazione Appaltante

l'Appaltatore

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*

**Il Contraente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole contenute nei seguenti articoli:**

**Art. 4 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO SPECIFICO**

**ART. 6 PENALI**

**ART. 7 CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE**

**ART. 8 VARIAZIONE DEI LAVORI**

**ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

**ART.16 RISOLUZIONE e RECESSO**

**ART. 17 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

**ART. 20 TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI**

**ART. 21 FORO COMPETENTE**

PER ACCETTAZIONE:

La Stazione Appaltante

l'Appaltatore

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*